## CONFRONTO DI IDEE

## BENEDETTA GALGANI

# Le vicende dell'incandidabilità nella dialettica tra garanzie costituzionali: distingue frequenter

SOMMARIO: 1. Il *background* costituzionale dell'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento nazionale. – 2. La versione offerta dal decreto legislativo del 2012. – 3. La violazione del divieto di retroattività penale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Edu: *misunderstanding.* – 4. Il ruolo della Giunta delle elezioni nella verifica dei poteri.

1. È per certi versi innegabile come il legislatore, il quale si era proposto, finalmente, di razionalizzare e di ricondurre ad unità la frammentaria disciplina delle cause di incandidabilità alle cariche elettive locali e regionali e, al contempo, di prevederne l'estensione anche alle cariche parlamentari, avrebbe potuto dar prova di un tasso di "diligenza" redazionale e sistemica in qualche misura superiore a quello complessivamente rinvenibile nei testi della legge delega (L. 6 novembre 2012, n. 190) e del decreto attuativo (D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).

Del resto, gli stessi dubbi e le stesse perplessità suscitati dal primo affacciarsi dell'istituto sul proscenio normativo e, successivamente, dai progetti volti ad allestirne un regime tendenzialmente omogeneo per la totalità delle cariche elettive<sup>2</sup>, avrebbero dovuto suggerire una certa cautela nella modulazione operativa dell'ennesima (eppure fino a quel momento inedita) limitazione al diritto all'elettorato passivo per l'appunto integrata dalla non candidabilità alle assemblee elettive nazionali. Sarebbe stato, insomma, più che mai opportuno evitare di prestare il fianco a qualsivoglia sospetto di incostituzionalità, quand'anche le censure fossero risultate prospettabili - e poi, di fatto, prospettate - in via del tutto strumentale. Così, sono a tutti noti i termini del "contendere", e noti gli interrogativi che se ne sono fatti discendere, qui sottoposti alla nostra attenzione dal rigore adamantino di chi ci introduce: qual è lo spatium temporis entro il quale può legittimamente esplicare i suoi effetti l'istituto disegnato dagli artt. 1 e 3 D.Lgs. n. 235 del 2012? E, ancora: quali sono i poteri di cui possono ritenersi (altrettanto) legittimamente investite le Giunte parlamentari nelle vicende applicative della nuova causa ostativa, laddove questa intervenga a mandato elettorale in corso? Orbene, premesso che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SCUTO, La nuova dimensione dell'incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo, in Riv. cost., 2013, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ZANON, Sull'estensione alle cariche parlamentari dell'istituto dell'incandidabilità, in www.forumcostituzionale.it.

non è questa la sede per dar conto della sostanziale e, sotto più profili, non commendevole incertezza che da sempre connota lo sforzo inteso ad offrire una definizione contenutistica (e, dunque, un discrimen per una differenziazione davvero apprezzabile) delle figure dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e dell'incandidabilità<sup>3</sup>, ciò che ai fini di questo dibattito ci preme valorizzare in via preliminare (e, potremmo aggiungere, esclusiva), è la circostanza per cui tutte e tre le tipologie di limitazione al diritto di accesso e/o di mantenimento delle cariche elettive sono riconducibili - in apicibus - alla volontà di tutelare valori fondamentali quali, tra gli altri, la libera formazione della volontà dell'elettore, il libero esercizio del mandato elettorale, l'imparzialità e il buon andamento delle amministrazioni pubbliche, la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica<sup>4</sup>. E, infatti, nell'ottica di prevenire il vulnus di questi interessi i quali, quand'anche ancorabili a disposizioni diverse della Carta<sup>5</sup>, vantano un comune ed indubbio rilievo costituzionale, che al legislatore ordinario viene riconosciuta la facoltà di tipizzare preclusioni alla candidatura e alla permanenza in carica da parte di soggetti che, o per le loro "caratteristiche personali", o per le situazioni oggettive in cui versano, risultino pericolosamente in "rotta di collisione" con un simile intento politico-istituzionale.

Pertanto, pur costretti ad osservare come, in concreto, il sistema delle cause ostative all'esercizio dell'elettorato passivo sia andato complessivamente dipanandosi secondo percorsi legislativi disorganici e alluvionali, non di rado combinati a malferme letture giurisprudenziali e distorte prassi parlamentari<sup>6</sup>, non può tuttavia essere seriamente contestato che (anche) la restrizione di più tarda introduzione, vale a dire l'incandidabilità e, più in particolare, l'incandidabilità alla carica di deputato e a quella di senatore, trovi ampia legittimazione nel panorama costituzionale ... a patto che, com'è ovvio, impingendo tale preclusione un diritto politico fondamentale annoverato tra i diritti inviolabili<sup>7</sup>, la relativa disciplina venga a porsi in linea, non soltanto con il

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La letteratura in materia è ponderosa e, con selezione dichiaratamente soggettiva e non esaustiva, ci limitiamo a rinviare a MIDIRI, sub art. 65, Comm. Cost., Branca, 1986, p. 63 ss.; PERTICI, Il conflitto di interessi, Torino 2002, p. 130 ss. e, da ultimo, con specifica attenzione alle scelte operate dalla delega del 2012, RIVOSECCHI, L'incandidabilità agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (art. 1, co. 63-65), in La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di Matterella, Pelissero, Torino 2013, pp. 302-307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr., ex plurimis, Corte cost., n. 118 del 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VIGEVANI, Stato democratico ed eleggibilità, Milano, 2001, p. 153 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ne dà conto, tra gli altri, RIVOSECCHI, *Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parlamento*, in *Riv. cost.*, 2011, 3 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Corte cost., n. 235 del 1988; n. 571 del 1989 e n. 539 del 1990.

principio di eguaglianza-ragionevolezza<sup>8</sup>, ma anche con l'esigenza di garantire altri beni o interessi di analogo rango costituzionale<sup>9</sup>, oltre che con quella di configurarla in termini rigorosamente "strumentali" rispetto alla finalità cui dovrebbe risultare preordinata<sup>10</sup>.

In definitiva, quale che sia la categoria cui si ritenga più opportuno ascrivere l'istituto in oggetto – ora sposando un *dictum* risalente del Giudice delle Leggi, secondo cui l'incandidabilità rappresenterebbe una *«particolarissima causa d'ineleggibilità»*<sup>11</sup>, ora accedendo, piuttosto, a quel filone ermeneutico che nella medesima rintraccia e mette in risalto i tratti tipici dell'incapacità elettorale assoluta<sup>12</sup> –, può dirsi senz'altro acquisito (ad onta di suggestive eppur troppo legalistiche eccezioni<sup>13</sup>), il dato di fondo secondo il quale la situazione di carenza di un requisito essenziale ai fini della capacità elettorale, così come lumeggiata dalle cause di incandidabilità, gode di piena copertura costituzionale, poiché affonda le proprie radici nell'*humus* fertile delle disposizioni concernenti il diritto di voto e l'accesso alle cariche elettive (artt. 48, co 4 e 51 Cost.), disposizioni queste ultime senz'altro riferibili anche agli uffici elettivi parlamentari<sup>14</sup>.

2. Se quanto fin qui sommariamente esposto rappresenta quanto è dato osservare sul piano "nobile" delle direttive costituzionali, non resta, giunti a questo punto, che scendere all'esame della normativa ordinaria, onde verificare la "tenuta" della non candidabilità quale da ultimo legislativamente disciplinata.

Nello statuire che "coloro che hanno riportato" una sentenza definitiva di

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Corte cost., n. 450 del 2000 e n. 350 del 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Corte cost., n. 141 del 1996, oltre alle già richiamate n. 235 del 1998 e n. 571 del 1989.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si ricordi, infatti, il principio costantemente ribadito in virtù del quale «*per l'art. 51 Cost. l'eleggibilità* è *la regola, l'ineleggibilità* è *l'eccezione*»: così, tra le altre, Corte cost., n. 46 del 1969 e, più di recente, Corte cost., n. 283 del 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Corte cost., n. 407 del 1992.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr. in questo senso Cass., Sez. I, 11 marzo 2005, *Dir. e giust.*, 2005, 88 («l'incandidabilità costituisce uno status di inidoneità funzionale assoluta») e, ancora da ultimo, RIVOSECCHI, L'incandidabilità agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (art. 1, co. 63-65), cit., 305, 307.

Si allude, ad esempio, alla tesi giusta la quale, in relazione appunto alla carica di parlamentare, l'art. 65 Cost. postulerebbe una singolare riserva di legge laddove richiama espressamente soltanto gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità: vd. in questo senso ZANON, Sull'estensione alle cariche parlamentari dell'istituto dell'incandidabilità, in www.forumcostituzionale.it.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> SCUTO, La nuova dimensione dell'incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo, cit., 6, 7 e RIVOSECCHI, L'incandidabilità agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (art. 1, co. 63-65), cit., 311, 312.

condanna per taluni reati «non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore» (art. 1 D.Lgs. n. 235 del 2012), il legislatore delegato ripropone ed attualizza uno "schema" non soltanto già sperimentato a livello locale ma, soprattutto, consolidato ed impreziosito da un'articolata giurisprudenza costituzionale: ancora una volta, dunque, è l'intervento della pronuncia definitiva di condanna per categorie di reati ritenuti particolarmente gravi – sintomatica, ex se, del difetto delle qualità di onorabilità e di non indegnità morale che, per contro, l'art. 54, co 2 Cost pretenderebbe da tutti i titolari di funzioni pubbliche di limitazione del diritto di elettorato passivo e sufficiente per la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo.

E a ben vedere, nemmeno con riguardo a questa nuova fattispecie la scelta legislativa di individuare nell'«avvenuto accertamento definitivo della commissione di un delitto» un'oggettiva inidoneità del condannato ad acquisire o conservare la carica, si presenta in qualche modo ingiustificata o, comunque, elusiva dei rigorosi criteri enunciati in materia e poc'anzi ricordati: a fronte di un vincolo funzionale evidente tra la causa ostativa in discussione e il perseguimento di finalità di interesse generale e di caratura costituzionale quali «le esigenze attinenti alle cariche elettive e all'esercizio delle relative funzioni»<sup>17</sup>, è incontestabile che il legislatore abbia ragionevolmente e razionalmente esercitato la discrezionalità riconosciutagli dall'art. 51, co 1 Cost. (id est: il potere di fissare "i requisiti" in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza): selezionando, per un verso, le ipotesi di reato, su cui è d'uopo che intervenga il provvedimento definitivo, in base a parametri quantitativi e qualitativi coerenti, e comunque idonei ad "illuminare" quelle fattispecie penalmente rilevanti che, in particolar modo, ingenerano «il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati»; fissando, per un altro, una limitazione temporale alla durata stessa dell'esclusione (cfr. art. 13 D.Lgs.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> ... come hanno precisato sia Corte cost., n. 118 del 1994, sia Cass. Civ., I, 26 novembre 1998, n. 12014.

<sup>&</sup>quot;... del resto, non può ritenersi «illegittima l'esclusione della eleggibilità a seguito di condanna definitiva, secondo quanto [...] si ricava anche dall'art. 48, quarto comma, della Costituzione, che ammette possa farsi discendere da una condanna penale la perdita dell'elettorato attivo, e dunque anche di quello passivo» (vd. Corte cost., nn. 141 del 1996 e 132 del 2001). Altrimenti detto, ove dei limiti siano previsti per l'elettorato attivo, è pacifico che essi siano estendibili all'elettorato passivo che, peraltro, sarebbe "comprimibile" in modo anche più ampio.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Così, ancora, Corte cost., n. 132 del 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Corte cost., nn. 352 del 2008 e 206 del 1999.

n. 235 del 2012), in piena conformità al significato che del canone di proporzionalità è venuto affermandosi in questo specifico ambito disciplinare<sup>19</sup>.

Pertanto, in una prospettiva conclusiva – eppure, per qualche aspetto e di necessità, ancora interlocutoria – si può facilmente osservare come lo strumento tecnico con cui la c.d. "legge Severino" dà forma all'esigenza di difendere la moralità e la dignità del Parlamento<sup>20</sup> non si ponga in tensione alcuna con il quadro costituzionale di riferimento finora illustrato. Tutto ruota intorno alla declaratoria definitiva di colpevolezza che, assunta a parametro del giudizio di riprovazione e di indegnità di cui l'escludendo è meritevole, viene a tradursi sic et simpliciter nella mancanza, da parte di quest'ultimo, di un requisito soggettivo essenziale ai fini, appunto, della partecipazione alla competizione elettorale o, comunque, della conservazione della carica eventualmente già assunta. Una mancanza, quella così delineata, che, stando alla lettura combinata degli artt. 1-3 del testo governativo, può definirsi "originaria", laddove il soggetto si riveli privo del "candore" necessario già al momento della presentazione delle liste; "sopravvenuta", allorché un tale difetto si inveri o comunque sia accertato a mandato ormai in corso.

A conti fatti, due facce della stessa medaglia.

3. Del tutto in linea con le cadenze formali e strutturali impresse alla causa ostativa declinata agli artt. 1 e 3 D.Lgs. n. 235 del 2012, il legislatore delegato – nulla prevedendo espressamente in proposito – non fa altro che informarne il regime intertemporale alla disciplina generale sull'efficacia immediata della legge nel tempo dettata dall'art. 11 disp.prel.c.c.

Ora, poiché, come si è visto, oggetto immediato della nuova disciplina e perno esclusivo del giudizio di disvalore rilevante sul piano dell'ordinamento elettorale è il fatto storico della condanna passata in giudicato<sup>22</sup>, è fisiologico che proprio ed esclusivamente in esso o, *rectius*, nel momento del suo "prodursi" venga fissato il "paletto" che radica (o meno) il dominio della normativa in esame, entrata in vigore il 5 gennaio 2013.

<sup>20</sup> Parla di «nobile obiettivo di allontanare dalla res publica soggetti che non hanno un curriculum idoneo per amministrarla» SEVERINI, La presunta incostituzionalità del Decreto Severino: tattica dilatoria o dubbio non manifestamente infondato?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Si veda, ad esempio, quanto rilevato dalla già ricordata Corte cost., n. 132 del 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> È noto che etimologicamente le locuzioni di "candidabilità", "candidato" e simili rinviano tutte al *candidus* dell'antica Roma, ovvero a colui che, ponendo la propria candidatura ad una carica pubblica, doveva indossare – e non a caso – una veste bianchissima.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> ... da cui "deriva" l'incandidabilità e da cui si fa decorrere la durata "inabilitante" della medesima secondo quanto statuito, ancora, nella lettera dell'art. 13 D.Lgs. n. 235 del 2012.

Ne discende, in altri e più espliciti termini, che soltanto alle sentenze "consolidatesi" in una data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge può (non retroattivamente, appunto) ascriversi l'effetto limitativo dell'elettorato passivo<sup>23</sup>.

Certo, non era inopinabile che la ferma *voluntas* di tutelare beni di primaria rilevanza costituzionale come quella che sorregge l'introduzione della fattispecie preclusiva della quale ci si occupa, potesse indurre il legislatore, non irragionevolmente, ad assegnare all'elemento della condanna irrevocabile un impatto anche più pervasivo di quello or ora prefigurato, ammettendo che persino condanne anteriori all'entrata in vigore dello *jus superveniens* sortissero il loro effetto su procedimenti elettorali successivi<sup>24</sup>.

Ma, *rebus sic stantibus*, non parrebbe particolarmente agevole pervenire ad un approdo esegetico di questo tenore: tra l'altro, non concorrerebbero a validarlo né il già rilevato silenzio del legislatore<sup>25</sup> né, e tantomeno, il disposto dell'art. 16 D.Lgs. n. 235 del 2012 che, per l'ambiguità della sua formulazione, dà semmai prova della plausibilità delle critiche di scarsa accuratezza fin da subito mosse al legislatore<sup>26</sup>.

Ciò nondimeno, non possono essere passate sotto silenzio due recenti pronunce del Consiglio di Stato che, viceversa, proprio alla luce del «fine primario perseguito» col varo della "legge Severino" «di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia», hanno concluso nel senso dell'applicabilità della normativa sull'incandidabilità tanto nei casi di condanne definitive post legem, quanto nei casi di condanne definitive ante legem².

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Vd. già i rilievi di MAZZA, *Lo* chassé-croisé *della retroattività (in margine alla "legge Severino")*, in questa *Rivista*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> È in quest'ordine di idee, del resto, che già si era mossa la Consulta in occasione della declaratoria di non fondatezza del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, co 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali): cfr. la già citata Corte cost., n. 118 del 1994.

<sup>&</sup>quot;... il quale, se del caso, avrebbe dovuto proclamare «in tutta chiarezza, in modo immediato e diretto» «l'eccezione, così importante, ad una regola così importante, come quella della irretroattività della legge»: così GALLO, INSOLERA, Severino, come leggere la retroattività, in Corriere della Sera, 3 settembre 9013.

<sup>\*\*</sup> Nella specie, la disposizione pecca forse per "eccesso di zelo", e laddove si preoccupa (comma 1) di affermare per una sola tipologia di sentenze (quelle di patteggiamento) ciò che, sulla scorta di quanto già evidenziato, dovrebbe ritenersi valido e scontato per tutte le sentenze di condanna (e, quindi, anche per gli esiti giurisdizionali definitivi a queste soltanto equiparabili), rischia di dare la stura ad un'argomentazione a contrario che, sebbene non persuasiva, si sarebbe potuta evitare. Concordano sul punto sia MAZZA, Lo chassé-croisé della retroattività (in margine alla "legge Severino"), cit., 3, che SAN-TORIELLO, Il movente politico come criterio esegetico della norma penale, in questa Rivista.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cons. St., Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695 e Sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5222.

In particolare, nella prima delle due richiamate decisioni - avente ad oggetto il ricorso presentato dal segretario regionale PSI Marcello Miniscalco, la cui candidatura alle ultime consultazioni regionali in Molise fu esclusa in forza di una condanna passata in giudicato nel 2001 - il massimo organo della giustizia amministrativa ha colto l'occasione per esplicitare una lettura abbastanza peculiare del principio espresso dall'art. 11 disp.prel.c.c.: il c.d. tempus regit actum, infatti, non viene calibrato sull'oggetto-presupposto della normativa del cui ambito operativo si discute, ovvero sull'evento" sentenza da cui scaturisce la preclusione, bensì sul "potere amministrativo" in sé che, nel momento in cui viene ad essere esercitato, deve esprimersi nell'applicazione della "normativa sostanziale vigente". In definitiva, con un percorso argomentativo per alcuni aspetti non sempre immediatamente intelligibile, il Consiglio di Stato erige a "selettore" identificativo della disciplina non la sentenza, bensì l'azione amministrativa (id est il procedimento elettorale) e, così facendo, la vincola all'applicazione delle preclusioni introdotte dalla nuova legge, quand'anche la sopravvenienza della medesima sia successiva all'intervenuta irrevocabilità della condanna penale<sup>28</sup>.

Orbene, fermo restando quanto sinora considerato, è del tutto evidente che la tematica dello statuto intertemporale dell'incandidabilità a membro dell'Assemblea parlamentare, avrebbe avuto ben altre *chances* di attestarsi, anche in tempi rapidi, su una soluzione fisiologica e tendenzialmente condivisa, se non avesse incrociato le vicende di un caso giudiziario a fortissima esposizione mediatica. Dinanzi, infatti, ad una posta in gioco politicamente altissima come la decadenza di Silvio Berlusconi, ossia l'impossibilità, da parte di quest'ultimo, di conservare, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 235 del 2012, la carica di senatore che, in origine legittimamente assunta, veniva a difettare di un requisito essenziale in ragione di una condanna per frode fiscale divenuta definitiva il 1 agosto 2013, il "banco" (anche delle regole) è saltato e da più fronti sono state avanzate censure di "fragilità" costituzionale (fino a quel momento sostanzialmente sottaciute<sup>29</sup>) nei riguardi della legge delega e della sua estrinsecazione governativa.

L'accusa, tra le altre, che per l'appunto ha dimostrato un particolare *appeal* e goduto di una speciale cassa di risonanza è quella stando alla quale le novelle

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Conformemente Trib. Palermo, Sez. I civ., ord. 14 novembre 2013 (Pres. Cannella, est. Ruvolo), reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it.

<sup>&</sup>quot;... come peraltro conferma la mancata contestazione, salvo pochissimi casi, delle dichiarazioni di incandidabilità e di decadenza che, a far data dal 5 gennaio 2013, avevano già investito una ventina di consiglieri regionali.

disposizioni in materia di incandidabilità rischierebbero di infrangere il divieto di retroattività penale.

In via di estrema sintesi, il sillogismo che dimostrerebbe il mancato rispetto dell'art. 25, co 2 Cost. si snoda attraverso i seguenti passaggi: la condizione "disabilitante" all'elezione o alla permanenza nel ruolo elettivo che la c.d. "legge Severino" riconnette alla sentenza definitiva di condanna partecipa della natura penale tipica del trattamento sanzionatorio derivante dal reato; ne consegue la necessità di far riferimento al tempus commissi delicti onde precisare un regime applicativo della misura-sanzione che sia rispettoso del principio di legalità penale; dunque e in conclusione, laddove i reati accertati in via definitiva dalla sentenza che dovrebbe costituire titolo di legittimazione per il limite all'esercizio dell'elettorato passivo, siano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge de qua, il condannato non può essere in alcun modo escluso dall'agone elettorale o allontanato dal seggio su cui già siede, a meno che, per l'appunto, non si voglia eludere quanto statuito dal parametro costituzionale sotto lo specifico dell'irretroattività del trattamento punitivo più sfavorevole.

Militerebbero a favore della tesi appena esposta, non soltanto diversi indici testuali del provvedimento attuativo<sup>30</sup> che, nel reiterato richiamo ad istituti "classici" del diritto penale, instaurerebbero un'assimilazione obbligata tra la causa ostativa contestata e le pene accessorie, ma anche, e più in generale, la connotazione fortemente afflittiva della medesima e la sua finalizzazione a scopi prettamente punitivi.

Ebbene, né quest'opzione ermeneutica, né l'altra<sup>31</sup> – che si muove su un piano solo formalmente distinto – la quale sembra ravvisare nella sentenza definitiva di condanna una sorta di "velo di Maya", caduto il quale verrebbe finalmente in evidenza quale reale destinatario dell'attenzione legislativa il "fatto di reato" in sè (cui per l'appunto ci si rivolgerebbe, anche retrospettivamente, onde aggravarne il profilo *lato sensu* afflittivo) si dimostrano idonee a giustificare una completa insensibilità agli effetti predicati dal *novum ius* di quei provvedimenti giurisdizionali che, pur divenuti irrevocabili in un momento successivo all'entrata in vigore della legge, contemplino fatti di reato anteriormente commessi.

<sup>...</sup> tra i quali si menzionano l'individuazione nella sentenza di riabilitazione di una causa di estinzione anticipata della incandidabilità (art. 15 co 3 D.Lgs. n. 235 del 2012) e la previsione che parametra la durata dell'incandidabilità su quella dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 13 co 1 D.Lgs. n. 235 del 2012): cfr. SPANGHER, *Parere* pro veritate, reperibile in questa *Rivista*.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cfr. diffusamente GUZZETTA, *Parere* pro veritate, reperibile in questa *Rivista*.

Non la prima che, oltre a trascurare le contraddizioni e le rarefazioni dogmatiche in cui la stessa dottrina penalistica incorre per tentare di addivenire, in mancanza di indicatori normativi espliciti, ad una classificazione delle conseguenze variamente connesse alla pronuncia di una sentenza di condanna<sup>32</sup>, non tiene in considerazione alcuna la "reversibilità" di certi schemi argomentativi che, muovendo da una posizione identica, possono condurre ad approdi simmetricamente opposti<sup>33</sup>.

Non la seconda che, pur denunciando un certo fascino evocativo, ha il solo obiettivo di aggirare l'ostacolo di una chiara (qui sì) *littera legis* che, come più sopra osservato, elevando la sentenza ad una sorta di "motore immobile" del meccanismo inabilitativo, lascia residuare pochi spazi per epiloghi alternativi a quelli di una applicazione "laica" dell'art. 11 disp.prel.c.c. che, come tale, non può assumere a *discrimen* per l'individuazione del regime normativo applicabile il *tempus* del commesso delitto.

Entrambe le letture "panpenalistiche", poi, ignorano o, comunque, relegano ad una posizione inopinatamente "ancillare" quell'orizzonte costituzionale (e le finalità ad esso sottese) di cui si è cercato di dar conto in apertura di queste riflessioni, un orizzonte che, lungi dal legittimare un affidamento esclusivo a (troppo) comode interpretazioni teleologiche, mette tuttavia in guardia da impostazioni che, invece di guardare alla "luna", sembrano arrestarsi all'osservazione, in chiave talora vivisezionante, del "dito" che la indica.

E nello smentire, ancora, la supposta anima "criminale" dell'incandidabilità parlamentare, gioca un ruolo di primo piano quella costante giurisprudenza costituzionale che, seppure in relazione all'analogo sistema di selezione originariamente previsto solo per le cariche a livello locale, ha ribadito che «le fattispecie di "incandidabilità" [...] si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali ed accessorie» e «non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivan-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Come noto, i pur ipotizzati tratti distintivi tra ciò che dovrebbe caratterizzare la "pena accessoria" e ciò che, invece, dovrebbe identificare l'"effetto penale" o, ancora, l'"effetto sfavorevole non penale", poggiano sull'infido terreno degli elementi sintomatici e, per tale motivo, non di rado denunciano l'assenza di qualunque fondamento razionale: cfr., di recente, quanto puntualmente osservato da DI MARTINO, Pene accessorie, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, a cura di Palazzo, Paliero, 2011, III, p. 124

Così, sulla scorta di quanto poco sopra ricordato, la statuizione relativa alla sentenza *ex* art. 178 c.p. potrebbe addursi a elemento dimostrativo della diversità di *ratio* sottesa a delle misure interdittive solo in apparenza omogenee, pena, altrimenti, dover ammettere l'assoluta superfluità della statuizione stessa. E ancora: il "correre" parallelo ma indipendente dell'incandidabilità rispetto alla sanzione accessoria *ex* art. 28 c.p., evidenzierebbe l'alterità della prima rispetto alla seconda in ossequio, tra l'altro, al canone occamiano secondo cui *entia non sunt multiplicanda*.

te dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate»<sup>34</sup>. Un orientamento, quello così stabilmente espresso anche ad opera della Suprema Corte<sup>35</sup>, sulla cui scia, da ultimo, sono venute ad inserirsi anche due arresti dei giudici di Palazzo Spada<sup>36</sup>, secondo le quali non vi è alcuna caratterizzazione sanzionatoria delle disposizioni preclusive di cui al D.Lgs. n. 235 del 2012, visto che «la condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire determinate cariche elettive» e, perciò, essa risulta «configurata alla stregua di "requisito negativo" o "qualifica negativa" ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica»<sup>37</sup>.

Infine, e *ad adiuvandum*, si osserva come nemmeno la "trasposizione" in sede convenzionale della problematica afferente alla presunta violazione dell'irretroattività penale, suggerisca, almeno per il momento, un ripensamento dell'analisi critica qui sviluppata nei confronti di tentativi, pur autorevolmente condotti, volti a ricondurre l'istituto dell'incandidabilità nell'alveo penalistico.

Mentre, infatti, nell'ottica di una salvaguardia il più possibile effettiva del principio *nulla poena sine lege* di cui all'art. 7 CEDU, la Corte di Strasburgo, a partire dalla celebre decisione *Engel* e dal modello di *screening* ivi enunciato<sup>38</sup>, si è preoccupata di affinare un indirizzo di impronta pragmatica che traccia confini generosi della "materia penale", ricomprendendovi ogni misura che (a prescindere dalla nomenclatura formale utilizzata dalla legislazione nazionale) tradisca *«una dimensione intrinsecamente afflittiva»* , quanto invece alla protezione del diritto di elettorato passivo, sembra muoversi in una logica valoriale diversamente orientata.

Una volta rilevato che, tra i diritti a carattere non assoluto cristallizzati nell'art.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. Corte cost., nn. 118 del 1994, 295 del 1994, 132 del 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cfr. ad esempio Cass., Sez. I, 27 maggio 2008, Miliadò c. Pref. Messina, in Mass. Uff., n. 13831.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Vd., *supra*, *sub* nota 27.

<sup>&</sup>quot;... e, nell'ambito della giurisprudenza di merito, in termini del tutto analoghi si è pronunciata la Corte d'Appello meneghina investita, in qualità di giudice del rinvio, del compito di rideterminare la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata al senatore Berlusconi: Corte app. Milano, Sez. III, 19-29 ottobre 2013, Berlusconi, in *Guida dir.*, 2013, 48, 22 ss. con commento, volendo, di GALGANI, MARZADURI, *Nel rispetto del principio della divisione dei poteri il Senato non può discutere nel merito la sentenza, ivi.* 

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Corte eur. dir. uomo, Plenary, 8 giugno 1976, Engel and the others v. Netherlands.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Vd. *amplius* Manes, *sub* art. 7, in, *Comm. breve Conv. eur. dir. uomo*, a cura di Bartole, Sena, Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 259 ss.

3 del Protocollo 1 Cedu, la Corte è solita concedere al diritto di essere eletti «una protezione meno intensa» di quella accordata al diritto di voto, giacché i singoli Stati, forti di un più ampio "margine di apprezzamento" che tiene conto, tra l'altro, delle peculiarità storiche, politiche e culturali di ciascun ordinamento, possono prevedere limitazioni più rigorose per il primo rispetto a quelle fissate per il secondo<sup>42</sup>, merita di essere segnalata una decisione che, seppur ormai risalente, costituisce una dimostrazione abbastanza inequivoca di quanto poco sopra affermato: in quell'occasione, infatti, i giudici di Strasburgo hanno fermamente asserito che «disqualification from standing for election», in quanto «one of the measures designed to ensure the proper conduct of parliamentary elections», «lies outside the "criminal" sphere» e, ancora, che «neither the nature nor the degree of severity of that penalty brings the issue into the "criminal" realm» di quanto "realm» to the "criminal" realm» to the total condition to the "criminal" realm» to the total condition to the "criminal" realm» to the total condition to the t

In tempi molto più recenti, poi, alla pronuncia appena ricordata è andata ad aggiungersene un'altra, non meno significativa: prendendo le mosse dalla travagliata vicenda legata alla destituzione e alle successive sorti politiche del presidente lituano Paksas, quei giudici sono tornati ad occuparsi della natura e della legittimità pattizia delle condizioni restrittive del diritto di elettorato passivo e, con riferimento al requisito per la candidatura nel caso di specie individuato ed integrato dal "non essere stato destituito per *impeachment*", hanno tenuto a ribadire che «the measures of removal from office and (consequent) disqualification from standing for election involve the head of State's constitutional liability» e che «by virtue of their purpose, they lie outside the "criminal" sphere» ".

Negata così la dimensione penalistica di misure riconducibili ad una chiara volontà politica di assicurare il buon svolgimento delle consultazioni elettorali, la Corte scrutina e, se del caso, censura le scelte effettuate dal singolo legislatore nazionale alla luce del principio di "proporzione" tra la singola misura e lo scopo per mezzo di essa perseguito e, nel farlo, impiega quale privilegiato metro di giudizio, la previsione (o meno) di un limite di durata decorso il qua-

<sup>\*\*</sup> BEDUSCHI, COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto a libere elezioni (art. 3 Prot. 1), in Dir. pen. cont., 2011, 328.

<sup>&</sup>quot;Così, ad esempio, Corte eur. dir. uomo, Gran. cam., 16 marzo 2006, Ždanoka v. Latvia.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Parla di "asimmetria" tra le restrizioni di cui possono esser fatti segno i menzionati diritti ex art. 3 Prot. 1 CIUFFETTI, Il diritto a libere elezioni: orientamenti del Consiglio d'Europa e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in www.federalismi.it.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Corte eu. dir. uomo, 21 ottobre 1997, Pierre-Bloch v. Francia.

<sup>&</sup>quot;Corte eur. dir. uomo, Gran. cam., 6 gennaio 2011, Paksas v. Lithuania.

le il diritto menomato può riespandersi<sup>45</sup>.

Parrebbe insomma lecito concludere che, *rebus sic stantibus*, nel *case-law* del giudice europeo non è dato rinvenire alcun elemento sulla base del quale poter seriamente preconizzare una condanna del nostro Paese avente ad oggetto le cause d'incandidabilità disciplinate dalla c.d. legge Severino; e ciò, tantomeno, sotto l'angolo visuale di un supposto contrasto con l'art. 7 Cedu per applicazione retroattiva di norme afflittive.

Non depone a favore di una conclusione diversa – nonostante la faziosità con cui certi organi di stampa italiani hanno riportato la notizia – nemmeno la recentissima iscrizione a ruolo, presso la Corte Edu, del ricorso intentato dal già ricordato Miniscalco, il quale lamenta proprio il contrasto della disciplina de qua agitur con il principio di legalità della sanzione ex art. 7 Cedu.

Come lo stesso Cancelliere della Corte si è sentito in dovere di precisare, «the assignment of an application number does not imply any positive or negative decision on the admissibility of the applicant's claims as regards the "Severino" Act» E, verrebbe altresì da aggiungere, neppure un'eventuale dichiarazione di ammissibilità del ricorso implicherebbe un "inevitabile" accoglimento della doglianza prospettata.

Finalmente, a non voler trascurare proprio nessuno dei possibili scenari di questo "gioco", per così dire, dell'"ottativo", viene ad imporsi un'ulteriore domanda: quand'anche la Corte di Strasburgo desse avvio ad un inedito indirizzo giurisprudenziale predicando la contrarietà al canone *nulla poena sine lege* delle disposizioni che attualmente disciplinano l'istituto dell'incandidabilità, quale potrebbe essere la reazione dell'ordinamento italiano? Più nel dettaglio, quali i rapporti che, sul punto, potrebbero venire ad instaurarsi tra il giudice europeo e il giudice delle leggi?

Al di là dell'intento fors'anche provocatorio da cui è sorretto, l'interrogativo allude all'ipotesi, tutt'altro che remota, di un contrasto di vedute tra le due Corti. Basti pensare, da ultimo, all' "accoglienza" che i giudici di Palazzo della Consulta hanno riservato al formante giurisprudenziale europeo in tema di leggi di c.d. interpretazione autentica: dinanzi ad un atteggiamento della Corte di Strasburgo ormai saldamente improntato ad un rigore e ad una severità

\_

É in quest'ottica che, nell'affaire Paksas, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'art. 3 Prot. 1 Cedu per la rilevata sproporzione tra la natura permanente ed irreversibile dell'ineleggibilità prevista dal legislatore lituano e l'obiettivo di difendere l'ordine democratico ad essa ricollegato. Cfr. TRUCCO, L'impeachment del Presidente lituano davanti alla Corte di Strasburgo, in Quad. cost. 2011, 431 ss.

Wd. Statement issued by the Registrar ECHR 023 (2014), del 23 gennaio 2014, hudoc.echr.coe.int.

quasi draconiani nei confronti di leggi che, "sotto mentite spoglie", ledono i diritti dei singoli, la Corte italiana, con la declaratoria di non fondatezza n. 264 del 2012, si è rifiutata di espungere dall'ordinamento una norma per l'appunto deplorata in sede europea<sup>47</sup>.

Ora, ferme le notazioni critiche rivolte alla soluzione in quell'occasione concretamente accolta<sup>48</sup>, non si può negare come lo schema argomentativo ivi disegnato dal giudice costituzionale per allentare l'intensità del vincolo di armonizzazione al diritto convenzionale (nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo), sia suscettibile di ulteriori e molteplici sviluppi.

Né, pertanto, – e qui si chiude il cerchio delle nostre riflessioni sul tema – potrebbe fondatamente escludersi che il giudice delle leggi, in nome di un'attività di bilanciamento (tra norma convenzionale nel significato ad essa attribuito dalla Corte europea e altri interessi costituzionalmente quotati) da condursi alla luce dell'intero «sistema» dei valori espressi dalla cornice pluralistica della Carta fondamentale<sup>49</sup>, rivendicasse ancora una volta il proprio ruolo di garante delle libertà fondamentali e riscontrasse nelle disposizioni degli artt. 1 e 3 D.Lgs. n. 235 del 2012 eventualmente sottoposte al suo raggio valutativo, una "sintesi assiologica" del tutto legittima tra un interesse pubblico "imperioso" come quello alla tutela della moralità delle istituzioni statali da un lato, e il diritto del singolo a partecipare in prima persona alla determinazione della vita politica del Paese, dall'altro.

**4.** Abbiamo già avuto modo di rilevare, seppure soltanto *en passant*, che negli artt. 1 e 3 D.Lgs. n. 235 del 2012 il legislatore declina la medesima causa ostativa alla carica di deputato e di senatore, mettendone semmai in risalto l'anima, per così dire, intrinsecamente "duale".

D'altra parte, è incontestata e incontestabile la coerenza interna di un ordi-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La vicenda era quella relativa alla disciplina (con legge, appunto, di interpretazione autentica) dei contributi previdenziali versati in Svizzera da lavoratori italiani, vicenda che, a suo tempo, aveva dato vita al caso Maggio e altri c. Italia, deciso a Strasburgo dalla Sez. II, della Corte il 31 maggio 2011 (cfr. MASSA, La sentenza n. 264 del 2012 della Corte costituzionale: dissonanze tra le corti sul tema della retroattività, in Quad. cost., 2013, 137 ss.).

<sup>\*\*</sup> Vd. Ruggeri, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale ("a prima lettura" di Corte cost. n. 264 del 2012), in Consulta Online 2012.

<sup>&</sup>quot;... diversamente dalla Corte Edu «che è tenuta a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in gioco» nell'integrazione delle tutele a cui pure è chiamato, il giudice costituzionale italiano «opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata», una valutazione, quest'ultima, che in quanto tale non può contraddire «il sistema nazionale di valori nella loro interazione»: così, puntualmente, Corte cost., n. 264 del 2012, § 5.4.

namento che, dopo aver giudicato indispensabile, ai fini dell'elezione, il possesso di un determinato requisito, di quello stesso requisito pretenda la permanenza in capo al già legittimamente eletto, e per l'intera durata del mandato. Ed è senz'altro in questa prospettiva che viene a porsi la previsione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, della decadenza di chi si trovi gravato, ad elezioni già svolte, dello *status* negativo derivante dalla pronuncia a suo carico di una sentenza definitiva di condanna.

Ma, pur a fronte dell'indubbia identità di oggetto sottoposto ad accertamento (*id est*: la sussistenza di una giudicato penale *ex* art. 533 c.p.p.), nell'occuparsi delle dinamiche operative della causa di incandidabilità (solo) sopravvenuta, il legislatore non ha dimenticato le prerogative riservate dal Costituente alla figura del parlamentare e, così, ha effettuato un richiamo espresso, nel corpo dell'art. 3, all'art. 66 Cost.<sup>50</sup>.

È allora agevole osservare come, in una sorta di "cortocircuito" ermeneutico, sia proprio sulla latitudine dei poteri che debbono ritenersi riconosciuti a ciascuna Assemblea e – in sede istruttoria e referente – alla Giunta delle elezioni e delle immunità per il Senato, e alla Giunta delle elezioni per la Camera, che sono venute a giocarsi due partite parimenti importanti: l'una, relativa alla plausibilità dell'ennesimo dubbio circa la "debolezza" costituzionale della "legge Severino" sotto il profilo, stavolta, dell'indebita compressione delle garanzie postulate dall'art. 66 Cost., quale verrebbe a registrarsi nell'ambito della procedura delineata dal citato art. 3; l'altra, concernente la natura giuridica del procedimento di verifica dei poteri e, quindi, la legittimazione dell'organismo parlamentare involto nella delibera sulla decadenza<sup>51</sup>, a ricorrere incidentalmente al sindacato della Consulta per uno o più dei richiamati profili di illegittimità, ammessa, quantomeno, la loro non manifesta infondatezza<sup>52</sup>.

Nell'intento di ridurre al loro nucleo essenziale le questioni *de quibus*, che, come si intuisce, toccano problematiche di ordine più generale ormai da tempo vivacemente discusse dalla dottrina costituzionalistica, possiamo far confluire le tesi finora enunciate in due principali filoni interpretativi: il pri-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Come noto, stando a questa disposizione costituzionale, spettano alle Camere tutte le attività di controllo – tradizionalmente indicate col sintagma «verifica dei poteri» (VIRGA, *La verifica dei poteri*, Palermo, 1949, p. 5) – sui «titoli di ammissione» dei propri membri e sulle «cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> ... organismo che, nel *casus belli*, era la Giunta del Senato, dacché si discuteva dell'incandidabilitàdecadenza di un senatore.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> ... e della qual cosa – anche sulla base di quanto già detto con particolare attenzione alla presunta violazione dell'art. 25, co 2 Cost. – si può a ragione dubitare.

mo, muovendo da una lettura per così dire "spinta" dell'autodichia parlamentare<sup>53</sup>, intravede nella normativa di cui all'art. 3 un ossequio "di pura facciata" al disposto costituzionale, in ragione dell'"obbligo giuridico", da parte della Camera di appartenenza, di dichiarare la decadenza del parlamentare. Dinanzi ad uno "scollamento" dal tessuto costituzionale come quello congetturato, l'attribuzione alla Giunta del ruolo di giudice *a quo* sarebbe giustificata, non soltanto dall'attività giurisdizionale che essa sarebbe chiamata a svolgere<sup>54</sup> ma anche, e di conseguenza, dalla necessità di poter "rimediare" ad un vuoto di tutela non altrimenti fronteggiabile<sup>55</sup>.

Il secondo indirizzo, all'opposto, assumendo come del tutto in linea con la lettera della Costituzione la mera "presa d'atto", da parte dell'organismo parlamentare, della necessità di dichiarare la decadenza (... necessità, per così dire, già "certificata" dalla condanna penale), nega all'attività in quella sede svolta qualsiasi crisma di giurisdizionalità e, consequenzialmente, la possibilità che in quel contesto possa sollevarsi una questione di illegittimità.

Potrebbe invero sottrarsi ad una logica forse inopportunamente massimalistica quell'approccio metodologico che, tenuto conto della volontà di «evitare che soggetti esterni possano incidere sulla composizione delle Camere», volontà *ab origine* assegnata al discusso disposto dell'art. 66 Cost., <sup>56</sup> tentasse di rinvenire il senso ed il significato del passaggio procedimentale indicato dall'art. 3 del decreto legislativo nelle effettive istanze di tutela di cui esso può considerarsi espressione. E così, non sembrerebbe revocabile in dubbio che la Camera (e, prima di essa, la Giunta proponente), al cospetto di una possibile estromissione di un proprio membro e, dunque, di un mutamento, anche parziale, della propria composizione, possa e debba effettuare una valutazione dotata di un proprio coefficiente di discrezionalità. Una discrezionalità il cui margine – pur necessariamente circoscritto alla luce, *in primis*, della dimensione degli interessi legislativamente dedotti a fondamento dell'esclusione del già eletto (vedi *retro* §§ 1 e 2) – dovrebbe nondimeno consentire all'organismo parlamentare di non deliberare la decadenza nell'eventualità in

<sup>&</sup>lt;sup>ss</sup> In questo senso vd. CARAVITA DI TORITTO, DE VERGOTTINI, ZANON, *Parere* pro veritate *sulla conformità dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235*, reperibile in questa *Rivista*.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> ... secondo quanto emergerebbe da taluni pronunciamenti della Consulta: cfr. Corte cost., nn. 117 del 2006 e 259 del 2009.

É questa la risalente obiezione secondo la quale, a causa dell'esclusività della competenza loro assegnata in materia di legge elettorale, la carenza, in capo alle Camere, del potere di sollevare questioni di illegittimità, precluderebbe *in toto* la verifica di compatibilità costituzionale su una materia cruciale per l'ordinamento democratico ...

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> LIPPOLIS, sub art. 66, in Comm. Cost., a cura di Branca, 1986, p. 164.

cui il sopravvenuto giudicato di condanna presentasse gli stilemi di «un fatto eversivo», non si «mantenesse entro la propria sfera di competenza» o, comunque, «attentasse alla libertà politica del parlamentare»<sup>57</sup>.

Ebbene, proprio il riconoscimento di un siffatto spazio di discrezionalità, insieme alla peculiare composizione dell'organo decidente che all'evidenza rispecchia maggioranze e minoranze politiche, esclude in radice la possibilità di apprezzare secondo un metro schiettamente giurisdizionale questo ulteriore ambito valutativo. Ne consegue, in parallelo, che non può reputarsi sufficiente la constatazione delle *défaillances* di un sistema che continua a tollerare storture e difetti di tutela in tema di contenzioso elettorale<sup>58</sup>, per ammettere, in luogo di più meditate ed organiche riforme di revisione costituzionale, "rimedi" del tutto estemporanei come quello giustappunto incentrato sulla forzata equiparazione tra Giunta e "giudice"<sup>59</sup>, la cui concreta plausibilità ha trovato (... qualora ve ne fosse stato bisogno) l'ennesima e clamorosa smentita nello stesso contesto, tutt'altro che terzo ed imparziale, in cui da ultimo è stato riproposto.

Del resto, come autorevolmente già si osservava alcuni anni fa, per sperare di addivenire ad «una soddisfacente regolamentazione dei cosiddetti rapporti tra politica e giustizia penale», si dovrebbe innanzitutto abbandonare il «pensiero fisso sull'obiettivo specifico», valutando il «sistema delle "prerogative della politica"» alla luce «degli equilibri complessivi esistenti nella realtà costituzionale tra i vari poteri e organi dell'ordinamento»<sup>60</sup>.

<sup>&</sup>quot;Vd. AZZARITI, A proposito di decadenza del parlamentare e della – presunta – legittimazione della Giunta delle elezioni a sollevare questione di legittimità costituzionale, in www.costituzionalismo.it. Lascia intravedere una concezione anche più "angusta" del potere deliberativo comunque rimesso alle Giunte e alle Camere ex art. 3, chi sostiene che tali organi debbano limitarsi a valutare la «sussistenza giuridica dei presupposti soggettivi (identità del condannato con quella del parlamentare) ed oggettivi (sussistenza di una sentenza penale di condanna per uno dei reati contemplati dall'art. 1, d.lgs. 235/2012)»: RANCA, Problematiche costituzionali del nuovo regime dell' "incandidabilità" per le cariche elettive (e di governo) nell'ordinamento italiano, in Consulta Online.

<sup>\*\*</sup> Cfr. amplius RIVOSECCHI, L'incandidabilità agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (art. 1, co. 63-65), cit., 313 ss. e SCUTO, La nuova dimensione dell'incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo, cit., 24-26.

<sup>&</sup>quot;...non foss'altro per quella costante giurisprudenza costituzionale che nel requisito della terzietà fissa la condizione essenziale della giurisdizionalità: cfr., *ex plurimis*, Corte cost., nn. 17 del 1965, 387 del 1986 e 376 del 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Così PALAZZO, *Principi e realtà del rapporto tra giustizia e politica*, in *Criminalia*, 2009, 23 ss.